

ALLEGATO 2
AL CONTRATTO DI LOCAZIONE N. _____

**Estratto Polizza Strumentale Convenzione IT n° 400253791 stipulata da Ifis Rental Services S.r.l. con Generali Italia S.p.A. -
Agenzia Firenze Rifredi**

Il documento contiene un estratto della polizza assicurativa che Ifis Rental Services S.r.l. ("Locatore") ha stipulato in qualità di contraente, assicurato e beneficiario, con la Società Generali Italia S.p.A., a copertura dei rischi di danno (parziale e totale) e furto ai beni (i "Beni") che concede in locazione ai propri Clienti.

Il Cliente in forza del contratto di locazione (il "Contratto") è responsabile in caso di danneggiamento o furto dei Beni locati. Al verificarsi di un danno o furto ai beni coperti dalla polizza, il Cliente potrà beneficiare della copertura assicurativa del Locatore con addebito delle somme previste nel presente estratto di polizza, in via sussidiaria rispetto alle eventuali ulteriori polizze sul Bene stipulate per gli stessi rischi direttamente dal Cliente. Il Cliente è tenuto a prendere visione dell'estratto delle condizioni della polizza assicurativa riportato di seguito e a rispettare gli obblighi di denuncia previsti dal contratto in caso di danno e/o furto ai Beni.

NOTA BENE: Il Cliente dovrà prendere visione dell'intera polizza assicurativa stipulata da Ifis Rental Services S.r.l. collegandosi al seguente link: <https://tsfiri.blob.core.windows.net/docesterni/IFIS/400253791.pdf>

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

BENI INCLUSI (certificato n. 1 della polizza)

Sono inclusi nella copertura assicurativa:

- i Beni classificabili come Beni tecnologici quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, elaboratori pc, pc portatili/notebook, tablet, smartphone e Apple watch.

FRANCHIGIE PER SINISTRO/EVENTO (certificato n. 1 della polizza)

Le franchigie si intendono applicate per singolo sinistro/evento e non per singolo certificato/contratto di locazione purché tutti intestati allo stesso Cliente. In presenza di più certificati/contratti a Beni appartenenti a categorie diverse, si applicherà solo il deducibile più elevato.

- Per ogni sinistro relativo a **Beni IT impiego mobile:** € 100,00
- Per ogni sinistro relativo a **Beni IT uso fisso:** € 150,00

Applicazione di franchigia di maggiore importo in caso di singolo sinistro che coinvolga più Beni assicurati di diversa classificazione.

DETERMINAZIONE DEL DANNO E LIMITE DI INDENNIZZO (artt.26 e 21 della polizza)

L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:

a) nel caso di danno riparabile (danno parziale):

1. verificando l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessario per rimettere le cose danneggiate in condizioni di poter compiere il normale lavoro cui sono destinate;
2. verificando l'eventuale valore ricavato al momento del sinistro dai residui delle parti eventualmente sostituite.

Per il calcolo dell'indennizzo si prende l'importo di cui a 1) e lo si defalca dell'importo di cui a 2). Ai fini del precedente punto a), un danno si considera suscettibile di riparazione quando si può riparare e le relative spese (come da calcolo sopraindicato) sono inferiori alla relativa somma assicurata (art. 21) pari al valore del bene al momento del sinistro come risultante dal piano finanziario.

Per consultare tutte le limitazioni di indennizzo applicabili, si prega di verificare l'intero testo di polizza al link sopra.

ESCLUSIONI (art. 20 della polizza)

Sono esclusi dalla garanzia:

1. i danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
2. i beni per i quali siano trascorsi più di 10 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
3. i danni causati da difetti già esistenti e di cui il Cliente era a conoscenza;
4. i danni causati con dolo o colpa grave del Cliente o delle persone cui debba rispondere a norma di legge;
5. i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
6. i danni dovuti a smarrimento o ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
7. i danni verificatisi durante le fasi di trasporto e trasferimento, nonché durante le relative fasi di montaggio, smontaggio e collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate;
8. verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica;
9. i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
10. i danni cagionati a terzi derivanti dalla circolazione;
11. i danni da amianto;
12. i danni indiretti da qualsiasi causa originate;
13. i guasti meccanici, elettrici ed elettronici ai beni assicurati come usati.

Generali Italia non è inoltre obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:

- i. atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
- ii. eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- iii. per le garanzie terrorismo e sabotaggio organizzato danni direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica a meno che il Contraente provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.

Generali Italia non è obbligata relativamente ai danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:

- a. a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;
- b. ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;
- c. al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate.

STRUMENTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE (art. 40 della polizza)

...omissis...

Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da furto e si intende valida anche durante le ore notturne dalle 22.00 alle 06.00, purché il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capote rigida e in ogni caso gli apparecchi e/o gli impianti assicurati non devono essere visibili dall'esterno.

AMBITO TERRITORIALE (art. 17 e 18 della polizza)

La copertura è valida nel territorio dello Stato italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e, relativamente ai soli Beni ad impiego mobile, nel Mondo Intero con l'esclusione di qualsiasi servizio assicurativo, perdita o danno:

- verificatisi in Iran, Syria, Nord Corea, Crimea Region, Venezuela o nelle loro acque territoriali;
- sostenuti da persone fisiche o giuridiche situate o residenti in Iran, Syria, Nord Corea, Crimea Region, Venezuela o nelle loro acque territoriali;

- che risultino o implicino attività che direttamente o indirettamente coinvolgono o sono effettuate a vantaggio di governi, entità o residenti di Iran, Syria, Nord Corea, Crimea Region, Venezuela.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RIPARAZIONI DEL BENE E LIMITAZIONI AL RIMBORSO - COSTI A CARICO DEL CLIENTE

Il Cliente sarà tenuto a fornire al Locatore nel più breve tempo possibile il preventivo per le riparazioni del Bene danneggiato rilasciato da un centro assistenza autorizzato dal produttore del Bene e non potrà iniziare la riparazione del Bene o modificare lo stato delle cose, in assenza di formale autorizzazione da parte del Locatore. Il Cliente è tenuto altresì a conservare le tracce ed i residui del Bene oggetto di danneggiamento e delle parti sostituite, effettuandone anche riprese fotografiche o similari, fino a conclusione della gestione della pratica da parte del Locatore e sarà tenuto a fornire tempestivamente al Locatore l'eventuale documentazione integrativa richiesta per la gestione della pratica, quale ad esempio, materiale comprovante l'evento e quant'altro richiesto dalla compagnia assicurativa.

Il Locatore si impegna, a sua volta, a denunciare tempestivamente il sinistro alla compagnia assicurativa trasmettendo alla stessa tutta la documentazione necessaria ivi incluso il preventivo per le riparazioni dei danni fornendo, ove possibile, l'autorizzazione al Cliente per provvedere alle riparazioni, provvedendo al pagamento del relativo costo.

Il Cliente prende atto e accetta che:

- in caso di furto o danno totale (non riparabile) ai Beni oggetto del Contratto, il Locatore risolverà il Contratto addebitando al Cliente le somme previste a titolo di franchigia dalla polizza assicurativa;
- in caso di danno parziale (riparabile) ai Beni, il Locatore provvederà al rimborso al Cliente delle spese di riparazione (IVA Inclusa) del bene fino a un importo massimo pari all'importo risultante dal piano di ammortamento finanziario (art. 21 della polizza);
- la copertura assicurativa del Locatore non copre in ogni caso le spese di consegna del bene presso il centro autorizzato alla riparazione;
- in caso di risoluzione del Contratto, il Locatore avrà altresì la facoltà di addebitare al Cliente la somma dei canoni di locazione calcolati dalla data del danno sino alla scadenza del Contratto, relativa ai Beni danneggiati che non siano coperti da assicurazione, a titolo di risarcimento danno;
- la copertura assicurativa non sarà applicabile nel caso in cui il Cliente si avvalga di centri assistenza non autorizzati dal produttore del bene.

Data

Ifis Rental Services S.r.l.



Data

Firma cliente



DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

Il Cliente dichiara di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la seguente disposizione contenuta nel presente documento: i) Risoluzione del Contratto in caso di furto o danno totale dei Beni.

Data

Firma cliente

